



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata congiuntamente dalle società Edison e Kuwait Petroleum Italia con nota n. LNG/04-21/FM-RI del 10 marzo 2021, acquisita al protocollo n. 28774/MATTM del 18 marzo 2021, per il progetto “Deposito GNL nel Porto di Napoli”;

VISTA la documentazione fornita dal proponente a corredo dell’istanza di VIA;

VISTA la nota n. LNG/05-21/FM-RI del 31 marzo 2021, assunta al prot. n. 37318/MATTM del 12 aprile 2021, con cui Edison S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. hanno perfezionato la documentazione fornita con l’istanza;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta in data 15 aprile 2021, dell’avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dal proponente nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta in data 6 giugno 2022, dell'avviso relativo al deposito della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

PRESO ATTO delle controdeduzioni fornite dal proponente ai sopra citati pareri e osservazioni, delle quali la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

CONSIDERATO che l'intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 8) *“Stoccaggio: [...] superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 40.000 m³”* collocato all'interno di un porto ricadente tra le tipologie di cui al punto 11) *“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse”*;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un deposito costiero LNG, avente capacità utile di 20.000 metri cubi, da realizzarsi all'interno del porto di Napoli, sul Molo Vigliena, all'interno della Darsena Petroli. È prevista la ricezione di LNG tramite navi metaniere e bettoline con capacità massima di 30.000 mc, lo stoccaggio del LNG all'interno di un serbatoio verticale a pressione atmosferica ad integrità totale di capacità utile pari a 20.000 metri cubi, il caricamento del LNG su autobotti, isocontainer e su navi bettoline, lo scarico di bio-LNG da autobotti, nonché la possibilità di eseguire operazioni di bunkeraggio e di transhipment. Sono anche previsti: una serie di impianti necessari al funzionamento del deposito e per la sicurezza, una nuova volumetria destinata a cabina di controllo e un'area di parcheggio per le autobotti e le autocisterne, esterna al molo, nelle immediate vicinanze dell'impianto;

CONSIDERATO che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, e che a una distanza di circa 6 Km è presente la ZPS IT8030037 *“Vesuvio e Monte Somma”*;

PRESO ATTO pertanto che non è stata attivata la procedura di Valutazione di incidenza ai sensi della dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

CONSIDERATO che l'area del deposito, parte del progetto, si trova all'interno del Sito di Interesse Nazionale "Napoli Orientale" individuato dall'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e perimetrato con Ordinanza Commissariale del Sindaco di Napoli del 29 dicembre 1999;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 410 del 27 febbraio 2023, assunto al protocollo n. 37397/MASE del 13 marzo 2023;

CONSIDERATO che con il suddetto parere n. 410 del 27 febbraio 2023, la Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, valutato e considerato:

- *“che la disciplina del vigente Piano regolatore del Porto di Napoli, cui rinvia l'art. 29 NTA della Variante generale al PRG del Comune di Napoli, NON PREVEDE la realizzazione di un deposito costiero;*
 - *che la proposta progettuale si pone “in contrasto... con uno degli obiettivi fondanti della Variante generale, ovvero la delocalizzazione dei depositi petroliferi dall'area orientale” e con la disciplina di salvaguardia dettata dall'art. 29, comma 5, lett. a), parte seconda delle ricordate NTA secondo cui “Nelle more della nuova localizzazione e per il tempo, a tal fine strettamente necessario, sono consentite trasformazioni orientate esclusivamente al miglioramento della sicurezza e dell'impatto ambientale”;*
 - *che per noti principi, gli indirizzi programmatici del Masterplan non hanno prevalenza sulla pianificazione urbanistica, né possono realizzarsi interventi privi di compatibilità urbanistica in dichiarata anticipazione di indirizzi programmatici nell'asserita certezza del loro successivo recepimento;*
 - *che l'intervento ricade in area vincolata ex lege ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a) Territori costieri compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battaglia del dlgs.42/2004;*
 - *che sono stati rilevati impatti avversi sui comparti ambientali sopra descritti”*,
- si è espressa negativamente sulla compatibilità ambientale del progetto;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 25080 del 21 luglio 2021, assunto al protocollo n. 79791/MITE del 21 luglio 2021;

CONSIDERATO che con il suddetto parere, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, sulla base delle valutazioni condotte, ha espresso parere negativo, ritenendo che la realizzazione del progetto all'interno di Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" *“confligge con gli obiettivi di bonifica ambientale e riqualificazione territoriale e paesaggistica che l'istituzione di tale SIN intendeva portare avanti, in un'area caratterizzata da estremo degrado ambientale e paesaggistico connesso proprio alle attività petrolifere; [...] confligge con le esigenze di tutela imposte dalla Parte II del D.Lgs 42/2004, con gli obiettivi di salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione perseguiti dalle amministrazioni locali regionali e comunale attraverso le citate norme, rispettivamente, del PTR e del PRG, e con le azioni di recupero, restauro e rifunzionalizzazione del monumento portate avanti dalla stessa Soprintendenza ABAP territorialmente competente, di concerto con le altre amministrazioni interessate, nonché con le raccomandazioni dalla stessa Soprintendenza di prevedere azioni per la tutela e la riqualificazione del porto storico e del paesaggio marino-costiero dell'area orientale di Napoli, rese in fase di scoping della VAS relativa al Preliminare di Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Napoli”;*

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 12823 del 6 aprile 2023, assunto al protocollo n. 54691/MASE del 6 aprile 2023, con cui è stato confermato quanto espresso con il parere n. 25080 del 21 luglio 2021;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria tecnica, il proponente ha presentato il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per la verifica dell'idoneità al riutilizzo come sottoprodotti delle terre di scavo prodotte;

CONSIDERATO, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 410 del 27 febbraio 2023, costituito da n. 27 pagine,
- b) parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 25080 del 21 luglio 2021, costituito da n. 14 pagine,
- c) parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 12823 del 6 aprile 2023, costituito da n. 6 pagine;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del provvedimento negativo di valutazione dell'impatto ambientale,

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto "Deposito GNL nel porto di Napoli".

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato a Edison S.p.A., a Kuwait Petroleum Italia S.p.A., al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, alla Regione Campania ed al Comune di Napoli.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente

decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
04.05.2023 14:45:35
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi

O = Ministero della

cultura
C = IT